

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

delibera n. 5 del 2 dicembre 2010

Ufficio proponente: Area Servizi Rete di Ateneo – SERRA									
Ordine del giorno n. 6.1									
Argomento: Accordi e convenzioni									
Oggetto: Contratto tra l'Università di Pisa e la Società Interoute S.p.A. per la fornitura di fibra ottica in concessione d'uso									
Allegati: 1) Contratto composto (pagg. 1-4)									
	F	C	Ast.	Ass.		F	C	Ast.	Ass.
AUGELLO Massimo Mario	X				ORLANDI Giovanni	X			
DE FRANCESCO Nicoletta	X				STEA Giovanni	X			
GRASSO Riccardo	X				MASSANTINI Federico	X			
LUCACCHINI Antonio	X				VIVALDI Rolando	X			
PAPARELLI Antonio				X	ALBANESE Mariangela	X			
GIGLIOLI Romano	X				FORTEZZA David	X			
MARCHI Santino	X				TAFFETANI David				X
RASPOLLI GALLETTI Anna Maria	X								

(Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; Ast. = Astenuto; Ass. = Assente)

Ufficio/i destinatario/i per esecuzione: Area Servizi Rete di Ateneo "SERRA"	Ufficio/i destinatario/i per conoscenza: Area Finanza e fiscale
---	--

Prorettore di riferimento:

Il Consiglio di Amministrazione

- visto lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con D.R. 30 settembre n° 1196e in particolare l'art. 15 (Consiglio di amministrazione);
- visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. 8 ottobre 1997, n° 13745 ed in particolare l'art. 67;
- visto il Regolamento per i contratti conto terzi e le convenzioni in collaborazione emanato con D.R. 5 dicembre 1997, n° 01/2100 e successive modifiche;
- considerata l'infrastruttura di rete in fibra ottica di cui l'Università è unica proprietaria;
- visto che la Società Interoute S.p.A. di Roma con sede in Via Cornelia, 49 aveva stipulato un contratto con l'Università di Pisa per usufruire di un'infrastruttura di rete per servizi di pubblico interesse, scaduto in data 22/10/2010;
- visto l'interesse di Interoute S.p.A a mantenere attivo tale servizio;
- vista la necessità di garantire la continuità del servizio fino al 22/04/2011;
- considerato che l'Area SERRA è istituzionalmente responsabile della gestione del collegamento della rete con altre reti telematiche locali, regionali, nazionali e internazionali;
- accertato che la suddetta attività si configuri complessivamente come attività per conto di terzi;
- ritenuto che tale tipologia di contratto si configura come ritorno di investimento per l'Ateneo è pertanto ritenuto opportuno destinare le entrate a favore del Bilancio di Ateneo;
- considerato che la concessione non pregiudica in alcun modo le attività istituzionali dell'Area SERRA e che le risorse attuali rendono possibile tale concessione, anche in una previsione a lungo termine, senza che per questo l'Università possa in alcun modo patire di una qualsivoglia carenza di risorse infrastrutturali;
- vista la proposta di contratto elaborata con la specifica del circuito richiesto da Interoute S.p.A. per un corrispettivo di € 9.990,00 + IVA;
- - accertato che le entrate derivanti da tale contratto, saranno acquisite al bilancio di Ateneo sul Tit. 4, Cat. 12, Cap. 1 "Corrispettivi di Contratti e prestazioni" e costituiranno - al netto del debito verso l'erario derivante dall'applicazione in rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto - entrata da destinare ad aumento di stanziamenti sulla parte istituzionale del bilancio previo storno della stessa sui capitoli istituzionali;
- considerato che per la tipologia della prestazione il responsabile è il Dirigente dell'Area SERRA;

delibera

1. di approvare la stipula del contratto tra l'Università di Pisa – Area Servizi rete di Ateneo - SERRA ed la Società Interoute S.p.A. di Roma (all. 1) per l'uso dell'infrastruttura di rete specificata nell'art. 1 del contratto stesso, fino alla data 22.04.2011;
2. di autorizzare l'iscrizione della relativa entrata a favore del bilancio di Ateneo, per il corrispettivo di € 9.990,00, oltre IVA, sul Tit. 4, Cat. 12, Cap. 1 "Corrispettivi di Contratti e prestazioni".
3. tale entrata, è da destinarsi ad aumento di stanziamenti sulla parte istituzionale del bilancio, previo storno della stessa sui capitoli istituzionali.

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo

IL SEGRETARIO
R. Grasso

IL PRESIDENTE
M.M. Augello

Allegato 1

UNIVERSITA' DI PISA
Area Servizi Rete di Ateneo "Serra" SERRA
Contratto per fornitura di fibra in concessione di uso

la Società **Interoute** (indicata nel seguito con Interoute) con sede in Roma Via Cornelia 498, Cod.Fiscale 07340580633, Partita Iva n. 05809371007, rappresentata per la firma del presente atto dall'Ing. Simone Bonannini in qualità di Amministratore Delegato, nato a Pisa il 25/01/1971 residente a Crespina (PI) in Via Einstein, 17 codice fiscale BNNSMN25A71G702

e

Università di Pisa – Area Servizi Rete di Ateneo SERRA - (di seguito indicata come SERRA), con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, Codice Fiscale n. 80003670504, Partita IVA 00286820501 rappresentata per la firma del presente atto, ai sensi dell'art. 58 del \Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e dall'Art. 2 del Regolamento per i contratti conto terzi e le convenzioni in collaborazione, dal Direttore Amministrativo – Dott. Riccardo Grasso, nato a Catania il 02/04/1956, residente a Pisa in Via Benedetto Croce, 63 - codice fiscale GRSRCR56D02C351Y

Premesso

- che l'Università di Pisa è proprietaria di una rete telematica privata di Ateneo, che interconnette le strutture scientifiche, didattiche e di servizio dell'Università stessa;
 - che l'Area Servizi Rete di Ateneo "SERRA", è la struttura dell'Università di Pisa istituzionalmente responsabile della manutenzione e gestione della rete di Ateneo e della gestione del collegamento della rete con altre reti telematiche locali, regionali, nazionali e internazionali;
 - che Interoute per i propri fini istituzionali ha interesse a realizzare sul territorio cittadino un' infrastruttura di rete per servizi di pubblico interesse e da tempo è in essere una proficua collaborazione con l'Università;
 - che presso SERRA esistono le competenze, le risorse e le strutture necessarie per l'attivazione di tale servizio;
 - che il servizio erogato da SERRA non pregiudica il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto del contratto

SERRA concede a Interoute l'utilizzazione di una tratta ottica composta da un circuito rappresentato nell'Allegato A e così individuato:

N. 1 coppia sul cavo CH 39/40 e poi CH 97/98 che raggiunge dalla Sala Macchine di SERRA il POP Interoute di V. Padre Barsanti per il collegamento della tratta GARR Pisa - Roma. La tratta e' di circa 21488 metri.

N. 1 coppia ricavata sul cavo BD e poi BM, fibre 19 e 20; parte dalla sala macchine di SERRA e raggiunge passando dal Lungarno Pacinotti il pozzetto sito presso le Logge dei Banchi: la lunghezza ottica della tratta è di circa 930 metri.

La lunghezza totale è di circa 22418 mt.

Art.2 – Referenti

La responsabilità del contratto è affidata al Dott. Stefano Suin, dirigente SERRA.

Interoute mette a disposizione un responsabile del contratto per gli aspetti tecnico/amministrativi e per quelli inerenti la sicurezza telematica. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici e di sicurezza, tale figura dovrà occuparsi dell'interfaccia verso la propria utenza ed coordinare un primo livello di diagnosi sui problemi segnalati, mettendo a disposizione di SERRA tutte le informazioni utili e sufficienti per l'individuazione del problema. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi il responsabile dovrà fungere da referente verso la propria amministrazione per tutte le questioni riguardanti l'espletamento del contratto. Il responsabile, per parte di Interoute è l'Ing. S. Bonannini.

Art. 3 – Proprietà:

L'Università di Pisa rimane proprietaria della parte di infrastruttura di rete realizzata a proprie cure e spese e concessa in uso a Interoute.

Art. 4 – Obblighi delle parti :

SERRA si impegna a non spostare e collocare in altra posizione i cavi e le fibre indicati all'art.1 di questo contratto, o interferire sulla infrastruttura preesistente se non per motivi di pubblico interesse o per scopi di manutenzione. Nel caso in cui SERRA debba intervenire sulla struttura per motivi di connettività con eventuali altri utenti, si impegna ad informare preventivamente Interoute e a concordare tempi e durata dell'intervento in modo da arrecare il minimo disservizio.

Interoute, non potrà in alcun caso spostare o ricollocare le fibre e/o i cavi oggetto del presente contratto in altre canalizzazioni e non potrà in alcun altro modo intervenire sulla struttura.

Interoute utilizzerà l'infrastruttura oggetto del presente contratto per scopi di telecomunicazione ed in conformità alla legge.

Art. 5 – Durata

Il presente contratto ha validità fino al 22/04/2011.

Il rinnovo con il relativo compenso sarà concordato previo accordo scritto tra le parti.

Art. 6 - Manutenzione:

La manutenzione ordinaria della struttura oggetto del presente contratto sarà gestita direttamente da SERRA. Nel caso di manutenzione straordinaria, conseguente a guasto o comunque con interruzione di servizio, SERRA coordinerà gli interventi di riparazione a mezzo di propria ditta di fiducia. Il ripristino del guasto è previsto in un tempo massimo di 14 ore. Gli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria saranno imputati ad Interoute per la quota parte di utilizzo del cavo.

Art. 7 - Riservatezza:

Ciascuna parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al personale o a società espressamente incaricate in ragione dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 8 – Recesso –

Qualora, a giudizio comune delle parti o di una di esse, l'oggetto del contratto sia ritenuto superato, o si ritenesse più opportune altre forme di collaborazione, il contratto stesso potrà essere concluso anticipatamente con accordo delle parti stesse. In tal caso, Interoute corrisponderà a SERRA il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la parte d'attività svolta, e un ulteriore compenso fino al 10% del corrispettivo dell'importo complessivo del contratto.

Art. 9 - Compensi e pagamenti:

Interoute corrisponderà per l'utilizzo dell'anello ottico la somma di € **9.990.00 + IVA**.

Il pagamento sarà effettuato entro e non oltre il 30.03.2011.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento presso l'Istituto cassiere – Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno – cod. IBAN IT27F0620014011000000365212, specificando che trattasi di pagamento relativo al contratto a favore dell'Area Servizi per la rete di Ateneo - SERRA.

Contestualmente all'effettuazione del versamento, Interoute dovrà produrre a SERRA la copia del documento del versamento stesso.

A pagamento avvenuto seguirà regolare fattura quietanzata.

Art. 10 – Condizioni di forza maggiore:

Gli eventi di forza maggiore sospenderanno le reciproche obbligazioni derivanti dal presente contratto non generando alcuna responsabilità tra le parti. A titolo esemplificativo, saranno considerati eventi di forza maggiore le seguenti circostanze: impossibilità per eventi naturali avversi di recarsi sul posto nel caso di guasti, scioperi generali, epidemie, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, fulmini, embarghi commerciali od industriali, guerre, sabotaggio, attentati, tumulti, crollo d'edifici, requisizioni, mancato o ritardato ottenimento dei permessi di scavo o qualsiasi altro evento fuori dal controllo delle parti che potrà impedire il realizzarsi dell'oggetto del contratto.

Art. 11 - Rapporti tra le parti:

Il presente contratto non determina e non dà luogo ad alcuna società, neanche di fatto, associazione, joint venture o partnership o rapporti di agenzia o di dipendenza tra le parti, conseguentemente in nessun caso una delle parti potrà essere ritenuta responsabile per le azioni, dichiarazioni, omissioni, atti, fatti e/o comportamenti tenuti dall'altra.

Art. 12 - Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare la disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali e di misure minime di sicurezza e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni.

Art. 13 – Cessione:

Nessuna delle parti potrà cedere in tutto o in parte il presente contratto, o i diritti e gli obblighi derivanti dal medesimo, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

Art. 14 – Foro competente – Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Pisa.

Art. 15 – Oneri fiscali – Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto sono a carico di Interoute; il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86.

Pisa, _____

Interoute S.p.A.	Università di Pisa - Area SERRA -
Amministratore Delegato	Il Direttore Amministrativo
Ing. Simone Bonannini	Dott. Riccardo Grasso

Allegato A

